FLC CGIL — CISL FEDERAZIONE Scuola Università Ricerca — FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

- - - - - - - - - - - - - - - - - REGGIO EMILIA - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di
Reggio Emilia

e, p.c.
All'Ufficio Scolastico
Provinciale di
Reggio Emilia

In occasione dell'entrata in vigore della disposizione legislativa che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, imponeva a tutto il personale scolastico l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid -19, avevamo inviato alle SS.LL. una apposita nota.

In essa, e in difformità rispetto a quanto prospettato in merito da alcune note ministeriali, avevamo sostenuto che anche il personale scolastico assente per malattia doveva essere – durante l'intero periodo di prognosi – esonerato dal predetto obbligo vaccinale.

Ciò, a motivo e in forza del tenore letterale della norma primaria, che imponeva ed impone tale obbligo per il solo "*personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa*".

Ad oggi, o più esattamente in data 24 gennaio 2022, **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,** in risposta ad apposito parere, chiarisce:

- *che il personale assente per malattia non può essere considerato assente ingiustificato e, quindi, trattato come soggetto che manca o si sottrae volutamente all'assolvimento dell'obbligo vaccinale;*

- *che non risulta esigibile, da parte di un soggetto temporaneamente impossibilitato (per malattia), un comportamento attivo, ovvero doversi recare in uno dei siti per la somministrazione del vaccino;*

- *che occorre invitare alla regolarizzazione il personale in malattia solo al rientro in servizio o, in via alternativa, avvertire detto personale che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione della attestazione documentale, comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo del congedo di malattia.*

Tanto premesso, per invitare le SS.LL. a leggere per intero il parere dell'Avvocatura (che si allega in copia) e, di conseguenza, a conformare ad esso le proprie e derivanti azioni amministrative, astenendosi, così, da improvvide e superficiali applicazioni della norma primaria.

Invero, nella competente sede giudiziale, sicuramente adita dal personale scolastico ove inciso da una illegittima applicazione della disposizione legislativa, sarà molto difficile, se non impossibile, far valere la fondatezza giuridica di comportamenti realizzati in difformità dal predetto e autorevole parere.

Pertanto, gli eventuali danni subiti dal personale interessato, non potranno che ricadere o essere ascritti *in toto* in capo alle SS.LL.

Distinti ossequi.

Reggio Emilia, 04/02/2022

per le organizzazioni sindacali

Sede di REGGIO EMILIA
CISL SCUOLA EMILIA CENTRALE
Via Turri, 71

Monica Leonardi